

FIRST/CISL – ANNO 2016

CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

- Assicurato : Il soggetto che aderisce, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione : Il contratto di assicurazione.
- Contraente : FIRST/CISL - il soggetto che stipula la convenzione assicurativa.
- Convenzione : Il contratto sottoscritto dal Contraente con la Società e che disciplina la copertura assicurativa prestata in favore di ciascun Assicurato
- Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- Danni : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
- Franchigia : Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L. ABI e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione.
- Perdite patrimoniali: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose.
- Polizza : Il documento che prova l'assicurazione.
- Premio : La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
- Scoperto : La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
- Sinistro : La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione.
- Società : La Compagnia di Assicurazione.

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) **Garanzia "Perdite Patrimoniali"**

- La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).

- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi.
- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 8).
- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell'Assicurato, fermo restando l'esclusione dei casi di dolo.

b) **Garanzia danni**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.

Art. 2 DESTINATARI DELLA COPERTURA

La garanzia è rivolta a tutti i dipendenti iscritti alla First/Cisl (anche se temporanei e/o interinali Cisl) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito e/o altri Enti di appartenenza.

Art. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l'assicurato, nei confronti del quale non sia stata disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società, che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati alla Società.

In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l'estensione della copertura. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, che dovrà essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.

Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà equivalente a quello pagato per l'annualità immediatamente precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione del rapporto assicurativo.

E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a

presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

Art. 4 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

Art. 5 MASSIMALI E PREMIO LORDO ANNUO

FORMA A "SINGOLE OPZIONI"

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

opzione	garanzia/massimali assicurati	premio annuo lordo pro-capite
5	R.C. Professionale • Massimale per sinistro € 25.000,00 • Massimale per anno € 75.000,00	€ 20,00
6	R.C. Professionale • Massimale per sinistro € 60.000,00 • Massimale per anno € 120.000,00	€ 58,00
7	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 100.000,00	€ 85,00
8	R.C. Professionale • Massimale per sinistro € 200.000,00 • Massimale per anno € 400.000,00	€ 130,00
9	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 500.000,00	€ 190,00
10	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 750.000,00	€ 250,00
11	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 1.200.000,00	€ 445,00
12	R.C. Professionale Massimale per sinistro e per anno € 1.700.000,00	€ 550,00

In nessun caso la Società rimborserà nell'annualità assicurativa importo superiore ad € 5.000.000,00 quale somma di indennizzi dovuti relativamente alla garanzia R.C. Professionale.

Il premio annuo o *pro rata temporis* versato a Generali Italia S.p.A. per l'adesione alla presente copertura assicurativa deve considerarsi comunque acquisito dalla Società.

E' inteso che anche in caso di modifica del CCNL che comporti la cessazione del rischio durante il periodo di assicurazione, il premio pagato non verrà rimborsato.

Art. 6 ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun singolo dipendente di Istituti di Credito (o Enti e Aziende assimilabili) iscritto First Cisl che intenda aderire alla presente copertura assicurativa è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia mediante:

- fax, al n. 06/89164207, oppure
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica assicurazionic13@aletheiaservizi.it

la seguente documentazione:

- modulo verifica adeguatezza + modulo di adesione + modelli 7A, 7B e Informativa privacy (disponibili on-line) debitamente compilati, datati e sottoscritti;

- copia del pagamento del premio assicurativo annuo o *pro rata temporis*, effettuato mediante bonifico bancario a favore del C/C intestato a “Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali” avente codice IBAN IT 61 C 05584 03201 000000000584.

Art. 7 – INIZIO DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI

Per tutti gli assicurati la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

Per le adesioni che si rinnovano tacitamente vale, invece, quanto disposto dal successivo art 10 “proroga della convenzione e delle adesioni”

Art. 8 ESCLUSIONI

La garanzia non vale per i danni:

- derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b) delle successive Condizioni Particolari;*
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;*
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma delle successive Condizioni Particolari;*
- derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
- conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile);*
- conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);*
- conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose, disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;*
- derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;*
- conseguenti all'attività di estimatori di pegni;*
- conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;*
- conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;*
- conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;*
- conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers;*

p) *conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo e/o da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura.*

Art. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibili ai casi previsti nell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione).

ART. 10 – PROROGA DELLA CONVENZIONE E DELLE ADESIONI

In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per un anno e così successivamente.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni.

In tali casi le coperture assicurative relative alle singole adesioni restano in vigore fino alle rispettive scadenze con esclusione di tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta comunicata dall'Assicurato mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della propria adesione, la stessa si intende prorogata per un anno e così successivamente. L'Assicurato è comunque tenuto a compilare e inviare l'apposito modulo di conferma di rinnovo dell'adesione per fornire prova dell'avvenuto pagamento del premio di proroga che potrà avvenire entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile.

In caso di modifica delle condizioni previste dalla convenzione pattuite tra Società e Contraente le singole adesioni non avranno tacito rinnovo.

Art. 11 FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia del presente allegato è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 125,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrabile di un eventuale sinistro in serie, con un massimo di € 2.500,00.

Art. 12 DENUNCIA SINISTRI

Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro (come da modello allegato) entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza od abbia materialmente ricevuto la richiesta scritta contenente la notifica di responsabilità.

Art. 13 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

Art. 14 ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 12) VINCOLO DI SOLIDARIETA', è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento od in eccesso a quanto già assicurato con

altra assicurazione e pertanto solo in sub-ordine sarà operativa sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C. (assicurazione presso diversi Assicuratori).

ART. 15 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad adesione comunicandolo a: “Generali Italia SpA Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia c/o Aletheia Assicurazioni S.r.l. via Messina 31 - 00198 Roma”, mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini del precedente articolo “Adesione alla copertura assicurativa”, sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato e non fruito al netto delle imposte.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

.....

.....